

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19972/2006 proposto da:

M.E. CORRENTISTA DEBITRICE

- RICORRENTE -

contro

BANCA

- CONTRORICORRENTE -

contro

B.R. marito della M.E.(CORRENTISTA DEBITRICE)

- INTIMATO -

avverso la sentenza n. 119/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/01/2006;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo, emesso in data 22/02/1994, il Presidente del Tribunale di omissis intimava a **(CORRENTISTA DEBITRICE) M.E. e P.P.**, di pagare alla **BANCA** la somma di L. 160.677.751, per scoperto di conto corrente.

Proponevano ritualmente opposizione al provvedimento monitorio le intimate, **disconoscendo le sottoscrizioni apposte su effetti cambiari** (e relative distinte), scontati da **B.R.**, marito della **M.,E (CORRENTISTA DEBITRICE)** con anticipazione dei relativi importi sul conto corrente della stessa, e successivamente non onorati.

Costituitasi, la Banca, chiedeva in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa di **B.R.**, che poteva aver apposto le sottoscrizioni disconosciute, e, nel merito, rigettarsi l'opposizione.

Si costituiva **B.R.**, riconoscendo che le operazioni sul conto corrente intestato a **M.E. (CORRENTISTA DEBITRICE)** erano state effettuate da lui , apponendo la firma falsa della moglie.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 20/09/2003, rigettava l'opposizione.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la **M.E (CORRENTISTA DEBITRICE)**, che pure proponeva domanda di manleva nei confronti del **B.R.**

Si costituiva la Banca che chiedeva il rigetto dell'appello e l'eventuale condanna di **B.R.** al risarcimento del danno.

Si costituiva pure **B.R.**, che confermava quanto precisato in primo grado.

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 24 gennaio 2006, rigettava l'appello.

Ricorre per cassazione la **M.E. (CORRENTISTA DEBITRICE)**

Resiste con controricorso la **BANCA**, che pure deposita memoria per l'udienza.

Non ha svolto attività difensiva il B..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il PRIMO MOTIVO, la ricorrente lamenta violazione degli artt.214 e 216 cpc, artt.1418 e 1423 cc, sostenendo che la banca avrebbe dovuto chiedere la verifica delle scritture private disconosciute.

Con il SECONDO MOTIVO, violazione dell'art.345 cpc, censurando la dichiarazione di inammissibilità della domanda di manleva nei confronti di **B.R.**

Con il TERZO, vizio di motivazione avendo la Corte di merito disatteso le risultanze emergenti dalla documentazione prodotta, senza fornire motivazione alcuna al riguardo.

Quanto al PRIMO MOTIVO, che appare infondato, va precisato che è bensì vero che la **M.** ebbe a disconoscere la propria firma, ma la banca propose la chiamata in causa del **B.**, nonché istanza di verifica.

Il terzo chiamato, costituitosi in giudizio, ammise di aver personalmente apposto la "*falsa*" firma della moglie.

Venivano pertanto meno i presupposti per la verifica, che è il mezzo di prova mediante il quale una parte chiede di accertare la autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta.

Va altresì precisato che pacificamente il **B.R** scontò gli effetti bancari in questione, versando l'importo anticipato dalla Banca sul conto corrente della **M. (CORRENTISTA DEBITRICE)**.

L'accertata invalidità della girata potrebbe impedire alla banca l'esercizio dell'azione cambiaria nei confronti degli obbligati cambiari, ma non certo l'esercizio di una azione causale nei confronti della

persona a cui favore sia stato effettuato (come nella specie) l'accredito degli importi, onde recuperare le somme anticipate.

La **M.E. (CORRENTISTA DEBITRICE)** infatti non era obbligata verso la banca in forza delle firme di girata, risultate "false", bensì in relazione al rapporto di conto corrente, sul quale erano state anticipate le somme di cui agli effetti cambiari, incorporanti un credito verso terzi e che alle scadenze non erano stati onorati, e doveva pertanto restituire tali somme alla banca.

Quanto al SECONDO MOTIVO, bene ha fatto la Corte di Appello a rigettare, in quanto inammissibile perchè proposta solo in appello, la domanda di manleva nei confronti del **B.R.**

La ricorrente afferma che la domanda di condanna era stata formulata dalla banca in primo grado, ma in esso la **M.E. (CORRENTISTA DEBITRICE)** non ne aveva proposto l'estensione. Non poteva certo essa, soltanto in appello, far propria una domanda avanzata dalla banca in primo grado.

Anche tale motivo appare pertanto infondato.

Il terzo motivo va dichiarato inammissibile.

La ricorrente si limita a precisare che la Corte di Appello ha disatteso le risultanze della documentazione in atti, senza alcun riferimento specifico ad essa. Al riguardo il motivo non è autosufficiente.

Afferma ancora la ricorrente che erroneamente la Corte di Appello non ha riconosciuto ad una sentenza del Tribunale Penale di Arezzo, affermando la responsabilità del **B.R.**, il valore di cosa giudicata, attribuendo invece alla **M.E.(CORRENTISTA DEBITRICE)** una volontà di ratifica dell'operato del marito, del tutto insussistente.

Ma al riguardo la ricorrente non coglie la *ratio decidendi* della sentenza impugnata:

non si disconosce infatti la responsabilità del marito nè acquista rilevanza l'eventuale ratifica del suo operato; si individua più precisamente, come si è detto, una responsabilità della **M.E.(CORRENTISTA DEBITRICE)** verso la banca, considerando il versamento dell'importo degli effetti bancari sul suo conto corrente.

Ovviamente la **M.E.(CORRENTISTA DEBITRICE)** poteva rivalersi sul marito, ma si tratta, come si è detto, di domanda nuova, proposta soltanto in grado di d'appello.

Anche al riguardo quindi il motivo appare inammissibile.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti della controparte costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, a favore della **BANCA**, in Euro 9.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013

EX PARTE CREDITORIS.IT